



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: [info@unionedalpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionedalpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 57

Edolo, lì 07/07/2026

### ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI POPOLI" NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Vista** la richiesta del sig. Cominelli Carlo, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale K-Pax, con sede in Breno (BS) in via XXVIII APRILE n. 7, di poter occupare sabato 11 luglio 2026, piazza Nicolini, piazza S. Giovanni ed in caso di cattive condizioni meteo, piazzale Brigata Alpina Orobica, allo scopo di organizzare l'evento denominato festa dei popoli, per una montagna interculturale, nell'ambito della rassegna "ri-abitare le terre alte – riflessioni, strategie e prospettive per il contrasto allo spopolamento dei territori montani della Valle Camonica";

**Presso atto** del parere favorevole espresso da parte dell'amministrazione comunale di Edolo (BS);

**Ravvisata** la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che la manifestazione avvenga in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

**Richiamati:**

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

#### ORDINA

##### NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**DALLE ORE 07:00 DI SABATO 11 LUGLIO 2026, ALLE ORE 01:00 DI DOMENICA 12 LUGLIO 2026, L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO:**

- **PIAZZA NICOLINI** (come da segnaletica predisposta);
- **VIA MONTE GRAPPA** (n. 2 stalli di sosta limitrofi a Piazza S. Giovanni, come da segnaletica predisposta).

**DALLE ORE 14:00 DI SABATO 11 LUGLIO 2026, ALLE ORE 01:00 DI DOMENICA 12 LUGLIO 2026, L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO:**

- **PIAZZA S. GIOVANNI.**

**IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO DALLE ORE 18:00 DI SABATO 11 LUGLIO 2026, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL TRASFERIMENTO DEL CORTEO, CON PARTENZA DA LARGO MAZZINI, PASSAGGIO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA PRIVATA MOTTINELLI, VIA S. MARIA E ARRIVO PRESSO PIAZZA NICOLINI.**

**IN CASO DI MALTEMPO, L'INTERO EVENTO SI SVOLGERA' PRESSO PIAZZALE BRIGATA ALPINA OROBICA (AREA MERCATALE), CON LA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07:00 DI SABATO 11 LUGLIO 2026, ALLE ORE 01:00 DI DOMENICA 12 LUGLIO 2026. (come da segnaletica predisposta)**

## DISPONE

Nei confronti dei soggetti richiedenti:

- di delimitare e garantire la sicurezza dell'area interessata dall'occupazione;
- il possesso da parte dei richiedenti o chi da essi preposti, di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- che siano esclusi dal divieto gli organizzatori dell'evento;
- che siano inoltre esclusi dal divieto di transito in Piazza Nicolini, gli addetti al servizio postale fino alle ore 14:00.
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata al termine dell'occupazione.

## INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al sig. Carlo Cominelli;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento  
(Agt. di Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.